

## **Denominazione – Sede – Durata**

**Art. 1.** -E' costituita l'Associazione **PART•ART**.

**PART•ART** è una libera Associazione di fatto senza scopo di lucro, con durata illimitata che potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente, nonché del presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

**Art. 2.**

L'Associazione ha sede attualmente in **Milano, via Massimiano 25** e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

**Art. 3.**

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi:

- assenza di fine di lucro,
- democraticità della struttura,
- elettività e gratuità delle cariche sociali.

Essa può perseguire i propri scopi aderendo ad Associazioni o Federazioni nazionali, internazionali o soprannazionali i cui statuti non siano in contrasto con il presente Statuto .

Ma dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza.

## **OGGETTO**

**Art. 4.**

L'Associazione **PART•ART** persegue i seguenti scopi:

- . beneficiare gruppi o individui svantaggiati di qualsiasi etnia età o genere.
- . ampliare la sperimentazione del design etico in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni.
- . proporsi come luogo di incontro di aggregazione ed integrazione nell'interesse comune per lo sviluppo culturale, contribuendo alla funzione sociale di maturazione e crescita creativa ecivile, attraverso lo stimolo e l'ideale della ricerca e della sperimentazione permanente di percorsi creativi/produttivi a carattere etico e

sostenibile, sperimentazione e scambio di competenze artistiche, manuali e tradizionali.

. porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati di qualsiasi genere età e o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni dell'attività artistica ed espressione personale, un sollievo al proprio disagio, un personale sviluppo, un sostegno.

. sensibilizzare la comunità dei consumatori e rivenditori riguardo il valore aggiunto dato ai prodotti dalla progettualità etica.

## **ATTIVITA'**

### **Art. 5.**

. Laboratori creativi e formativi, laboratori di arte terapia e di arte applicata tenuti da professionisti, mirati alla produzione di oggetti totalmente o parzialmente creati e personalizzati, da distribuire in eventi organizzati come raccolta fondi, oppure come attività commerciale marginale, valorizzando al massimo i gruppi dei partecipanti.

. Partecipazione ad eventi o laboratori organizzati da altre associazioni o enti .

. Diffusione tramite newsletter e media specifici i programmi ed eventi organizzati o partecipati.

. L'Associazione può operare in Italia ed all'estero, nei modi e con gli strumenti ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle finalità statutarie.

. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri, rimanendo tuttavia completamente indipendente.

. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o creativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

## **Soci**

### **Art. 6.**

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, Enti locali, organizzazioni di consumatori, istituti di ricerca, associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di

motivazione il Consiglio Direttivo.

I soci, possono essere :

### **Soci Fondatori**

Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo. Partecipano attivamente, hanno versato una quota alla costituzione dell'associazione e sono esentati dal versare la quota annua. Possono, tuttavia, elargire prestiti in caso di bisogno.

### **Soci Ordinari**

I Soci ordinari sono le persone che, condividendo gli scopi dell'Associazione, hanno l'obbligo di versare una quota annua stabilita dall'Assemblea e usufruiscono dei servizi e delle facilitazioni derivanti dall'appartenenza all'Associazione  
Non possono essere soci aventi diritto di voto i minori di età.

### **Soci Onorari**

Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli Enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. Sono esenti dalla quota associativa annuale.

### **Soci Sostenitori o Promotori**

Sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

La quota associativa o il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

### **Art. 7.**

Gli Associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

Tutti i Soci concorrono a determinare l'attività dell'Associazione ed hanno diritto di ottenere dagli organi di questa tutte le notizie e le informazioni disponibili.

Hanno diritto di iniziativa, che si esercita anche sotto forma di proposta, trasmessa al Presidente, che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze.

## **Art. 8**

La qualità di socio si perde per:

- Decesso.
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni Associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso ha decorrenza immediata fermo restando l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli Associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

## **Risorse economiche**

### **Art. 9.**

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- . Dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo
- . Erogazioni liberali degli Associati e dei terzi
- . Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari
- . Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali
- . Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- . Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi
- . Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi
- . Da ogni altro contributo, compresi eredità, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione
- . Altre entrate compatibili con le finalità sociali

La quota sociale o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di

morte, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- . beni mobili ed immobili
- . donazioni, lasciti o successioni

## Organi dell'Associazione

### Art. 10.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Tesoriere

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

## Assemblea dei soci

### Art. 11

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito:

- a) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo
- b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione

L'Assemblea Straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa

### Art. 12

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno per stabilire gli indirizzi e i programmi generali dell'attività e per discutere la relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione dell'Associazione, contenente anche gli indirizzi economici e finanziari.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

Le adunanze dell'Assemblea si terranno di norma presso la sede dell'Associazione,

ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo sia in Italia sia all'estero. Le convocazioni devono essere inviate ai soci con un preavviso di almeno dieci giorni di calendario rispetto a quello fissato per la riunione.

La convocazione effettuata con avviso scritto da diffondere a mezzo posta elettronica, o con affissione in sede. Nel caso di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire con preavviso di 24 ore.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

### **Art. 13**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

### **Art. 14**

Ogni Socio di maggiore età ha diritto ad un voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'Assemblea dei soci delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti ed è validamente costituita quando in prima convocazione è presente o rappresentata per delega almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

I verbali delle Assemblee sono redatti e trascritti sul registro dei verbali delle Assemblee, da un segretario nominato di volta in volta dal Presidente.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Le riunioni sono pubbliche, salvo diversa determinazione del Presidente all'atto della convocazione o in seguito all'accoglimento della richiesta della seduta segreta.

## Presidente

### Art.15

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo; nella stessa riunione e con le stesse modalità si elegge il Vice Presidente che assume funzioni vicarie. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Tuttavia il Presidente può in qualsiasi momento presentare le dimissioni al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente è rappresentante e garante del volere dell'Assemblea.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- . Convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, eseguire le deliberazioni, firmare, anche a mezzo di componenti del Consiglio Direttivo da lui delegati, gli atti relativi alla gestione.
- . Stipulare i contratti e le convenzioni.
- . Ordinare le spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione e disporre per gli incassi firmando i relativi mandati.
- . Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea.
- . Vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione.

## Consiglio direttivo

### Art.16

Il Consiglio Direttivo esegue i mandati dell'Assemblea che gli affida tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nei limiti e nelle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti dall'Assemblea dei Soci; il Presidente ed il Vice presidente ne fanno parte di diritto.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il

bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Discutere e deliberare nuovi progetti presentati dai Soci.

Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli Associati

#### **Art. 17**

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

#### **Art. 18.**

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Tuttavia possono presentare le dimissioni.

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i Consiglieri superstiti, se in numero superiore alla metà dei membri validamente eletti, potranno portare a termine il mandato del Consiglio direttivo sino alla scadenza naturale dello stesso. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo dovesse ritenere, per esigenze di funzionamento, necessaria un'integrazione del numero dei Consiglieri, ad essa si provvederà attraverso la convocazione dell'Assemblea che dovrà essere fatta direttamente dai Consiglieri superstiti.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

#### **Art.19**

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Le adunanze del Consiglio si terranno di norma presso la sede dell'Associazione, ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo sia in Italia sia all'estero.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre



giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata o con posta elettronica .

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **Art.20**

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

Il mancato intervento a tre sedute consecutive senza valida giustificazione produce la decadenza d'ufficio del membro del Consiglio

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vice presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi Presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art.21.**

Nel caso in cui uno o più membri del Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù delle proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di Consigliere svolta.

## **Tesoriere**

#### **Art. 22**

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio previsto dell'esercizio successivo.

Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione di controllo periodico delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

## Esercizio sociale

### Art. 23.

L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno debbono essere redatti dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

L'Associazione delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro i primi quattro mesi dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.

L'eventuale disavanzo accertato alla fine dell'esercizio finanziario deve essere riassorbito negli esercizi successivi secondo un piano approvato dall'Assemblea.

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo devono essere accompagnati dalla relazione del Presidente sull'andamento della gestione sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

## Scioglimento

### Art. 24

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno quattro quinti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere rappresentata da almeno quattro quinti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'Assemblea all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge

## Norme finali

### Art. 23.

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.